TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 79

Individuazione dell'autorità competente

La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari. Sugli scambi previsti dal comma 1 la Banca d'Italia puo' richiedere notizie e documenti agli organizzatori e agli operatori, indicandone modalita' e termini. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.

Versione in vigore dal 1 luglio 1998, non più in vigore dal 1 novembre 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	III — Disciplina dei mercati
Titolo	I-ter — Autorizzazione e vigilanza di apa e arm
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-79-individuazione-dell-autorita-competente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it